



**VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 1 –
REGOLAMENTI – AFFARI ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE E
STRUMENTALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO – FINANZE E
SVILUPPO ECONOMICO DEL 22.01.2019**

Presenti:

MASSACCESI DANIELE	JESIAMO – Presidente del C.C.
BALEANI MATTEO	JESIAMO
FILONZI NICOLA	JESIAMO
GULLACE GIUSEPPE	JESIAMO
LOMBARDI MARTINO	JESIAMO
ANGELETTI SANDRO	JESINSIEME
CIONCOLINI TOMMASO	JESINSIEME – Vice Presidente Commissione Consiliare 1
GAROFOLI MARIA CHIARA	JESINSIEME – Presidente Commissione Consiliare 1
PIERANTONELLI GIANNINA	PATTO X JESI
GIAMPAOLETTI MARCO	INSIEME CIVICO
SANTARELLI AGNESE	JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA
BINCI ANDREA	PARTITO DEMOCRATICO
FIORDELMONDO LORENZO	PARTITO DEMOCRATICO

Sono inoltre presenti:

DELLA BELLA GIANLUCA	DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE
ELEZI LINDITA	CONSIGLIERA COMUNALE

Alle ore 19.15 la Presidente della Commissione Garofoli Maria Chiara, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Buonasera a tutti. Sono le ore 19.15, la Commissione 1 ha diversi punti all’ordine del giorno, ma prima di iniziare devo fare una carrellata per quanto riguarda i verbali da portare in approvazione della Commissione 1, che sono stati inviati dalla Segreteria ai nostri indirizzi e-mail. Iniziamo dal verbale del 24 aprile, del 22 maggio, del 12 giugno, 20 luglio, 25 settembre, 23 ottobre, 20 novembre, tutti dell’anno 2018. E questi sono i verbali della Commissione 1 da portare in approvazione. Poi, a seguire, abbiamo il verbale della Commissione congiunta 1 e 3, della quale noi ci occuperemo solo della 1, del 19 giugno 2018, e infine Commissione congiunta 1 e 2 del 19 luglio 2018, 25 settembre 2018, 22 ottobre 2018. Detto questo, passo a giustificare l’assenza della consigliera Gregori, e, avendo adempiuto a tutti gli obblighi di legge, iniziamo la discussione e l’apprendimento dei vari punti all’ordine del giorno. Il primo punto: “Variazione di bilancio di previsione 2019/2021. Recepimento disposizioni, di cui all’articolo 1, commi 897 e 898 della legge 145 del 30/12/2018”. Passo la parola per l’illustrazione al dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie, Presidente. Questa proposta di variazione di bilancio si è resa necessaria a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento della legge di bilancio 2019, che ha introdotto alcune modifiche alle norme di finanza pubblica, in particolare impattano sulla finanza locale. I commi 897 e 898 della legge di bilancio hanno modificato alcune regole; in particolare, hanno eliminato tutti i vincoli relativi al pareggio di bilancio e quindi non c’è più nessun vincolo, in precedenza c’era il Patto di stabilità, poi c’è stato il pareggio di bilancio, allo stato attuale l’unico obbligo per un ente locale è quello di non avere un disavanzo alla fine dell’anno. Tuttavia, al fine di ridurre la spesa pubblica, sono stati imposti dei vincoli abbastanza stringenti, in merito all’applicazione al bilancio di previsione della quota di avanzo di amministrazione vincolato o accantonato. Mentre in precedenza era possibile spendere tutto l’avanzo di amministrazione vincolato; vincolato significa che aveva un vincolo di destinazione, quindi, ad esempio, c’erano delle opere pubbliche finanziate, per le quali non erano state avviate le procedure, per esempio, di gara per l’appalto, confluivano nell’avanzo, ma erano risorse che

avevano una destinazione ben precisa. Con la legge di bilancio 2019, queste somme possono essere spese entro certi limiti; il limite è l'avanzo di amministrazione, che c'è alla fine dell'anno, detratto il Fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi l'accantonamento per i crediti, a questo può essere poi aggiunta la quota annuale, che per noi è pari a 96 mila euro di ripiano del disavanzo di amministrazione straordinario. Faccio un esempio pratico, perché mi sono portato anche la tabella per i numeri; spiegarlo senza uno schema è un po' difficile. Al bilancio di previsione 2019, noi dobbiamo allegare una serie di schemi, tra cui c'è il risultato da amministrazione presunto, cioè quello che dovrebbe essere, in teoria, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31/12/2018; chiaramente, è presunto, perché non avendo approvato il rendiconto di gestione, si tratta di dati parziali, provvisori. Risulterebbe un avanzo di amministrazione di 6,139 milioni di euro; questi 6,139 milioni di euro sono suddivisi in una serie di accantonamenti, quindi non è che posso utilizzarli tutti, per cui ho una parte che riguarda il Fondo crediti dubbia esigibilità, quindi quello che per un'azienda privata è il Fondo svalutazione crediti, per cui a tutela dei miei crediti e noi abbiamo 5,873 milioni di euro; la legge di bilancio prevede che io posso spendere il mio avanzo vincolato, però posso spendere il mio risultato di amministrazione presunto, che 6,139 milioni di euro meno il Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è 5,873 milioni di euro, quindi sarebbero 250 mila euro circa; a questo posso aggiungere la quota che ogni anno, per trent'anni, io devo accantonare per ripianare il disavanzo; quindi, in teoria, per il 2019 io potrei spendere non più di 350 mila euro; con le vecchie regole, invece, quanto potevo spendere di avanzo vincolato? Potevo spendere tutto quello che avevo accantonato, e noi abbiamo qui 1,743 milioni di euro, ma perché erano risorse effettivamente accantonate e riscosse; quindi, 1 milione di euro l'eredità Cesarini, 250 mila euro il chiostro Sant'Agostino, quelle sono alienazioni che abbiamo già incassato negli anni precedenti, che hanno quella destinazione, ma che io ho già in cassa, e una serie di altri vincoli, per esempio, perché ho contratto dei mutui per opere pubbliche, che non sono riuscito a spendere, perché magari non sono partite le gare, oppure sono delle economie su lavori già effettuati; quindi, l'introduzione di questa norma sta penalizzando notevolmente centinaia di enti locali. Io, infatti, ho anche il testo di un emendamento, che l'ANCI nazionale, l'Associazione dei Comuni, aveva presentato i primi di dicembre al Governo; tutte le proposte di emendamento, tra l'altro ci sono una serie di motivazioni abbastanza forti, che posso anche richiamare in maniera molto veloce; L'ANCI chiede che la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione debba non riguardare tutto l'avanzo vincolato, ma solamente l'avanzo in generale. La motivazione di questo emendamento, che l'ANCI presenta e che dice: "Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato, per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo", come è il caso della maggior parte dei Comuni, perché nel momento in cui sono cambiate le regole, nel 2014, e quindi c'è stato l'obbligo, per i Comuni, di accantonare risorse sia, per esempio, per il contenzioso e per i crediti, che prima non c'era, ha creato una difficoltà di qualche milione di euro; quindi, era impossibile passare dalle vecchie alle nuove regole di punto in bianco, obbligando gli enti locali ad accantonare, per esempio, 3 milioni di euro; allora si è detto che questo disavanzo, intanto, l'accantonamento avviene subito, ma ci sarà un disavanzo che dovrà essere ripianato in trent'anni; questi trent'anni sono stato il frutto di una contrattazione, questo nel 2015, tra Governo e l'Associazione dei Comuni, perché tutti hanno compreso le difficoltà del passaggio da una parte all'altra; in questo senso, però, sono venute fuori tutte le difficoltà e tutti i crediti che erano non esigibili. Con questa norma, si cancellano di punto in bianco tutti gli accordi che c'erano e si cambiano le regole in corsa. E "il mancato sblocco dell'avanzo vincolato mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti, tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero congelare totalmente", è il caso nostro, "risorse in parte già disponibili, in quanto, accantonate le quote di bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolate in relazione di un rilancio degli investimenti". Quando il consigliere Binci, prima, ha fatto la domanda sull'eredità Morosetti, io avrei ringraziato per la domanda, perché mi dà lo spunto; cosa cambia da tutte e due le cose? Allora, in realtà io ho due poste di bilancio, frutto di donazioni, una ce l'ho in avanzo, e l'altra, la donazione di Cassio Morosetti non è andata in avanzo esclusivamente perché, dal punto di vista contabile, sono riuscito ad approvare un progetto e ad affidare una parte di spese all'interno del quadro economico; mi va a Fondo pluriennale vincolato, ma dal punto di vista contabile, in realtà, tra l'avanzo e quelle, quelle sono la stessa e identica cosa, non mi cambia niente a livello di spesa pubblica complessiva; io ho una serie di articoli de *Il Sole 24 Ore* proprio recenti, delle ultime settimane, che proprio dicono questo, ovvero che se lo scopo della norma era quello di non ampliare la spesa pubblica, questa norma, in realtà, non cambia assolutamente nulla, perché io ce l'ho o in una voce o in un'altra, non mi cambia assolutamente niente, se non di penalizzare gli investimenti, ma soprattutto chi ha delle risorse incassate, anche perché paradossalmente, faccio un altro esempio, supponiamo che noi adesso, nel 2019, accendiamo un mutuo di

500 mila euro per fare una manutenzione straordinaria; faccio la gara, poi ho un'economia di 100 mila euro, se questa economia non riesco a destinarla, perché magari non ho completato la contabilità dei lavori, quindi mi va in avanzo, io, questi ulteriori 100 mila euro che mi vanno in avanzo, teoricamente non posso risponderli, quindi è una cosa che si accumulerà nel tempo fino a che io non terminerò di approvare l'avanzo vincolato e potrò solo spendere quella quota, facendo questo calcolo, Fondo crediti di dubbia esigibilità, che mi aumenta nel tempo, perché poi con il Fondo crediti di dubbia esigibilità al momento siamo all'85%, ma poi ogni anno mi dovrebbe aumentare del 5% rispetto al totale dei crediti che ho, perché ancora non siamo a regime al 100%, quindi paradossalmente avremmo difficoltà a fare nuovi investimenti e un accantonamento di risorse che rimangono lì. Spero di essere stato chiaro, perché l'argomento è molto complesso, io sono andato un po' nella sostanza.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Prego, consigliere Fiordelmondo.

FIORDELMONDO LORENZO – PARTITO DEMOCRATICO: Grazie. L'argomento è molto complesso, infatti vado un po' più in là della sostanza. Quello che io non riesco a capire, ma non lo capisco come *ratio legis*, è che io ho dei soldi che posso spendere, quindi ho dei soldi in cassa, ma non li posso mettere sul piatto, perché la norma non me lo consente; posso, però, accendere un mutuo, quindi non li posso spendere per fare opere, ma posso spenderli per fare un mutuo, e c'è un limite? Cioè, il mutuo che io posso accendere è calcolato sulla soglia di un qualche meccanismo, oppure non c'è nessuna soglia e posso fare come mi pare? E lo posso fare solo se ho i soldi in tasca, oppure se quel rapporto lì è positivo?

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Paradossalmente, infatti, con le vecchie regole io potevo fare mutui solo calcolando il pareggio di bilancio, quindi accendo un mutuo di 100 mila euro, la parte entrata non conta, la parte spesa conta; quindi, venivo penalizzato, più mutui facevo, più venivo penalizzato e siccome nel pareggio di bilancio c'era uno schema, che non doveva essere negativo, io avevo sempre un tetto; adesso, avendo tolto quello schema, quindi i vincoli di pareggio di bilancio, io posso fare anche 50 milioni di euro di mutuo, ho solo dei limiti teorici, che sono molto alti, chiaramente poi l'anno dopo devo pagarli, ho delle rate, però, paradossalmente io mi posso indebitare non perché ho dei soldi in cassa, ma perché non ci sono più queste regole; quindi, in realtà, secondo me, i conti pubblici peggioreranno tantissimo, perché gli enti locali, che magari dicono che tra due anni andranno ad elezioni, quindi non sono interessati a quello che succederà per i posteri, potranno indebitarsi, fanno tutte le opere pubbliche che vogliono, fanno dei mutui e magari posticipano l'entrata dell'ammortamento a due anni dopo, perché lo possono fare, possono rinviare di un anno, paradossalmente possono fare 2-3 milioni di euro di mutuo senza nessun problema, ce l'hanno poi dal punto di vista finanziario, perché poi il mutuo va pagato, per cui l'anno dopo (*Intervento fuori microfono*) Certo che ci saranno delle responsabilità, ma io con i contratti di finanza derivata ho visto Comuni che si sono fatti dare un *upfront* di 500 mila euro, li spendevano subito e poi l'anno dopo andavano a elezioni, ed erano problemi delle nuove amministrazioni (*Intervento fuori microfono*) Sì, esatto, facciamo il ponte, poi il discorso è che l'anno dopo dovrò pagare 500-600 mila euro di rata di spesa corrente; paradossalmente, non ci sono più vincoli, quindi, secondo me, qualcosa dovrà cambiare.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Grazie, dottor Della Bella. Prego, consigliere Binci.

BINCI ANDREA – PARTITO DEMOCRATICO: Grazie, Presidente. A me sembra una cosa folle per come funziona. Volevo sapere una cosa: ci sono differenze tra spesa corrente e spesa per investimenti in tutto questo conteggio oppure la cosa è generale, nel calcolo che viene fatto? Volevo sapere se cambia qualcosa, questa era un po' la domanda.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: L'avanzo vincolato, di solito, è relativo agli investimenti, perché ho un vincolo di destinazione; teoricamente, se io ho un'economia sulla spesa corrente, mi va a formare l'avanzo libero, non l'avanzo vincolato, però, noi, essendo in disavanzo, il disavanzo quello trentennale, che ammontava a 2,5 milioni di euro, mi mangio tutto l'avanzo libero, quindi tutto il risparmio che io ho nel corso dell'anno, per esempio, sulle spese di personale, mi va a formare l'avanzo libero, che però mi viene mangiato, perché ho un disavanzo straordinario molto più elevato. Quindi, l'avanzo vincolato, al 99%, l'unica differenza mi pare per la parte di spesa corrente sono i contributi, riguarda gli investimenti, quindi le spese che vengono penalizzate con questo nuovo meccanismo, sono gli investimenti fondamentalmente, perché io l'avanzo per spesa corrente in teoria non ce l'ho, quindi sono sempre investimenti.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Ci sono delle richieste? Prego, consigliere Binci.

BINCI ANDREA – PARTITO DEMOCRATICO: Ma questo può essere un discorso tipo un Fondo di garanzia per la banca, per prendere un finanziamento, cioè, la *ratio* qual è? Perché altrimenti veramente è un qualcosa fuori dal normale, insomma. Cioè, questo può essere un modo per accedere meglio a un mutuo, perché con un avanzo posso avere le garanzie da dare alla banca?

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Per l'indebitamento, i Comuni non è che danno delle garanzie, o meglio, le garanzie che danno i Comuni sono i vincoli sull'entrata, tant'è che il limite teorico dell'indebitamento sono sempre riguardo alle entrate correnti del penultimo consuntivo approvato, quindi prendo le entrate tributarie, i trasferimenti e quelle extra tributarie, faccio il calcolo e ho il limite su quello; quindi, non è che ho dei fondi a garanzia che mi servono per l'indebitamento; ripeto, il tetto è il 10%, noi abbiamo meno del 2%, quindi potremmo fare una marea di mutui, ecco perché dico che paradossalmente, secondo me, la spesa pubblica in Italia peggiorerà, perché non ci sono più regole, e se c'è qualcuno, qualche Sindaco, che non guarda quelli che possono essere gli equilibri di bilancio, ma pensa solo a fare opere pubbliche, e non è che lo dico io, ma possiamo immaginare che ci sono in tutte le Regioni d'Italia, quindi questa cosa non è che ci migliora la possibilità di fare indebitamento, sono due cose totalmente diverse; quindi, ripeto, io ho una serie di articoli, che approfondivano anche la questione, per esempio questo: *A rischio l'utilizzo dei fondi accantonati e vincolati*, dice: "La scelta di limitare l'applicazione delle quote risultanti dall'amministrazione degli enti risponde all'esigenza di evitare un indebito allargamento della spesa non garantito da risorse effettive"; ma, come nel caso nostro, lì non fa distinzione tra risorse effettive e risorse non effettive, cioè faccio l'accertamento di qualcosa in entrata fasullo, anche perché ormai se non li incasso, devo accantonarli nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, per non è più come si faceva un tempo, metto 1 milione di multe, poi ne accerto 800 mila euro, quando magari in realtà ne avrei incassate 300 mila; adesso, se incasso 300 mila euro a fronte di 800 mila euro di accertamento, sui 500 mila euro che non ho incassato devo accantonare dei fondi, quindi da questo punto di vista, questo obiettivo è stato totalmente non centrato, secondo me, per cui si spera che qualcuno faccia qualche modifica, ma al momento, nel nostro caso specifico, ci sono delle penalizzazioni che sono effettive.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Una domanda, per esempio noi dobbiamo accendere un mutuo per l'eredità Cesarini, nel caso in cui cambiasse in corsa poi la norma, come ci troveremmo? Potremmo chiudere il mutuo e poi eventualmente utilizzare i fondi?

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Noi lo possiamo devolvere, quindi possiamo devolverlo per altre opere e possiamo anche ridurlo, quindi se, per esempio, facciamo un mutuo di 1 milione di euro, possiamo ridurlo e in parte devolverlo, per cui questa possibilità c'è.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Quindi, se non ci sono altre richieste di chiarimento, la Commissione prende atto di questo punto e passiamo al successivo: “Riscossione coattiva delle entrate comunali: integrazioni al regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali”. Prego, dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie, Presidente. Con questa proposta di deliberazione si fa un'integrazione al regolamento per la riscossione delle entrate comunali, in quanto l'attuale regolamento non prevede nel dettaglio la possibilità di addebitare spese di riscossione ai debitori. Innanzitutto, per fare maggiore chiarezza, soprattutto per i debitori e per fare in modo che qualsiasi entrata sia trattata alla stessa maniera, si è ritenuto opportuno applicare a quelle entrate, che saranno oggetto di ingiunzione fiscale, perché per quello che saranno le entrate riscosse coattivamente, attraverso il ruolo, ci sono le norme che disciplinano e stabiliscono quant'è il costo a carico del debitore; nel caso di riscossione mediante ingiunzione, invece, la dottrina, ma anche la giurisprudenza non è uniforme; ad ogni modo, il principio generale è che poi il Comune debba stabilire, attraverso un regolamento, la misura delle spese; l'altro aspetto importante è quello di fissare un valore al di sotto del quale non si procede a riscossione coattiva, perché sarebbe anti-economico; quindi, da questo punto di vista, questa proposta prevede di integrare l'articolo 7 del vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, aggiungendo tre commi, in particolare i commi 8, 9 e 10; il comma 8 riguarda la riscossione degli anti-ingiunzione diretta da parte degli uffici comunali e i costi dell'azione di recupero verranno messi a carico del debitore nella misura definita con deliberazione della Giunta comunale sulla base del principio dell'addebito dei soli costi effettivi di gestione del provvedimento; quindi, non possiamo indicare costi ulteriori, se non quelli di effettiva riscossione, senza applicare ulteriori oneri a carico del contribuente, per cui se io devo mandare via una raccomandata, applicherò il costo della raccomandata, semplicemente e comunque la misura degli oneri e delle spese non deve superare tutti i parametri stabiliti da legge riguardanti le riscossioni coattive che sono gestite mediante ruolo, quindi in ogni caso non è possibile superare il ruolo. Il comma 9, invece, riguarda la riscossione sempre mediante ingiunzione, però avvalendosi di soggetti terzi e in questo caso la misura degli oneri delle spese a carico del debitore è pari al corrispettivo contrattualmente dovuto all'affidatario a titolo di remunerazione di rimborso spese delle attività svolte, in relazione alla singola posizione debitoria; infatti, questo è il corrispettivo del costo effettivamente sostenuto dal Comune; anche in questo caso, però, la spesa addebitabile al debitore non può superare la spesa che avrebbe sostenuto attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo; quindi, sia che facciamo con il ruolo, dove il costo è stabilito per legge, sia che facciamo con ingiunzione fiscale, in ogni caso il tetto massimo dell'ingiunzione non può superare quella del ruolo; quindi, potrebbe essere eventualmente più bassa. Non si dà avvio a riscossione coattiva, questo è il comma 10, per somme inferiori a 20 euro, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli importi dovuti per sanzioni e interessi; questo è chiaro, perché noi ce lo abbiamo anche sui regolamenti dei tributi, perché al di sotto dei 20 euro sarebbe anti-economico procedere a riscossione, perché dovrei fare una raccomandata e, da questo punto di vista, il principio generale è quello di attestarsi al di sopra di 20 euro, perché al di sotto non c'è proprio la convenienza.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Grazie, dottor Della Bella. Prego, consigliere Binci.

BINCI ANDREA – PARTITO DEMOCRATICO: Grazie, Presidente. Sul comma 8, è scritto che si fa riferimento alla delibera di Giunta comunale, quindi si prevede che ogni anno ci sarà una delibera, che aggiorna il costo da addebitare?

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Può essere ogni anno, oppure la Giunta può fissare dei costi e fino a che non c'è nessuna modifica, i costi rimangono quelli; il regolamento dà solo un tetto massimo, cioè dà dei criteri e un tetto massimo; i criteri sono quelli relativi all'addebito esclusivamente dei costi effettivamente sostenuti dal Comune, quindi la delibera potrebbe stabilire, per esempio, spese per l'invio delle raccomandate e quant'altro; in ogni caso, entro i limiti della spesa che Equitalia, attraverso il ruolo, addebita ai contribuenti; quindi, al di sopra di quello non si può andare; ad ogni modo, è con delibera di Giunta, perché se poi un decreto ministeriale aggiorna o modifica le spese stabilite, non bisogna modificare ogni volta il Regolamento generale delle entrate.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Non credo che ci siano altre richieste di intervento, per cui la Commissione prende atto e passiamo al successivo punto all'ordine del giorno: "Cessione di quote della società Jesiservizi s.r.l. all'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello". Prego, dottor Della Bella, a lei la parola.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie, Presidente. Con questa proposta di deliberazione si fa seguito alla richiesta dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello, che hanno chiesto a novembre 2018 di poter acquisire una parte delle quote della società Jesiservizi, in quanto il loro fine è quello, poi, di affidare il trasporto scolastico; infatti, l'Unione dei Comuni ha la gestione del trasporto scolastico dei tre Comuni, ma hanno grosse difficoltà sia in merito ai mezzi da utilizzare, ma anche perché parte del personale credo che stia andando in pensione e quindi hanno grosse difficoltà, anche perché l'alternativa a un affidamento *in house* dovrebbe essere quella di fare una gara a evidenza pubblica con notevoli problemi, perché negli enti piccoli ci sono problemi ad affidare questo tipo di servizio. Pertanto, a novembre 2018 hanno chiesto di poter acquisire l'1,5% delle quote del capitale sociale, pari allo 0,50 per ogni singolo Comune; poi, una volta che hanno effettuato delle verifiche sia con gli uffici sia attraverso i tre Comuni, hanno chiesto di rettificare il loro acquisto, chiedendo di poter acquistare solo l'1% del capitale sociale, quindi acquisirebbero le quote di proprietà del Comune di Jesi; il Sindaco ha risposto che avrebbe sottoposto la questione al Consiglio comunale, comunque in ogni caso rendendosi disponibile, e il valore delle quote è stato definito pari al capitale netto della società sulla base dell'ultimo bilancio approvato, che è quello al 31/12/2017, approvato ad aprile del 2018. Il valore dell'1% è pari a 6.987 euro, poi dovrà essere effettuata una stipula dal notaio per la cessione delle quote, quindi con atto pubblico. Successivamente a questo, sarà facoltà dell'Unione dei Comuni poter affidare il servizio, dimostrando, nel loro caso, tutta la convenienza economica e l'opportunità di fare un affidamento *in house* piuttosto che andare sul mercato.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Grazie, dottor Della Bella. Ci sono domande? Se non ci sono domande, la Commissione prende atto e passa all'ultimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione dei Patti parasociali della società *in house* Jesiservizi s.r.l.". Prego, dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie, Presidente. Questa proposta di deliberazione è strettamente collegata alla cessione delle quote dell'1%. Il Testo Unico sulle società partecipate, cioè il decreto legislativo 175 del 2016 prevede una serie di diverse tipologie di controllo; in particolare, parla di controllo pubblico, di controllo analogo e di controllo analogo congiunto, quando ci sono più pubbliche amministrazioni, che hanno delle quote societarie e che insieme, appunto, possono effettuare il controllo sulla società. Il controllo analogo congiunto, in particolare, è un controllo analogo a quello che ogni Comune ha sui propri servizi, quindi simile, congiunto, perché viene svolto congiuntamente, tutti insieme; può essere esercitato o attraverso le norme dello statuto, quindi attraverso delle norme statutarie, oppure attraverso appositi Patti parasociali. Essendoci la futura entrata nella società anche di un terzo ente locale, che è appunto l'Unione dei Comuni, dopo l'1% di quote che ha il Comune di Monsano e poi l'ulteriore 1% che acquisirà l'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello, si è ritenuto opportuno e non più procrastinabile l'approvazione dei Patti parasociali, quindi degli accordi privati tra gli enti locali soci, che consentano la possibilità a tutti, anche a quelli che hanno l'1%, di avere un controllo superiore rispetto a quello che è un semplice controllo societario, esercitabile attraverso l'assemblea. Questi Patti parasociali sono abbastanza semplici, perché sono quattro pagine, anzi, tre pagine

tolte le premesse, e introducono la cosiddetta “assemblea di coordinamento”, che è un organismo non previsto dal Codice Civile, ma che consente un esame e un indirizzo e controllo da parte di tutti i Comuni soci; diciamo, una sorta di organismo, che si deve riunire prima della convocazione dell’Assemblea societaria e che esamina i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e prevede un controllo ulteriore rispetto a quelli che sono, per esempio, i contratti di servizio per i servizi affidati, penso alla refezione scolastica da parte del Comune di Monsano, o al trasporto scolastico da parte dell’Unione dei Comuni; quindi, l’Assemblea di coordinamento può esprimere pareri preventivi, verifica lo stato di attuazione delle attività e degli eventuali obiettivi ed esamina preventivamente le delibere di competenza dell’Assemblea dei soci con facoltà di esprimere pareri. Uno degli aspetti abbastanza importanti è il voto in Assemblea, perché il voto in Assemblea prevede il voto a maggioranza del capitale per tutte le questioni societarie, ad eccezione dei servizi, che ogni Comune ha affidato, per i quali vale il voto capitale, quindi il voto per testa e questo consente, per esempio, al Comune di Monsano, in merito al servizio di trasporto scolastico, di esprimere un voto alla pari del Comune di Jesi, perché è un servizio strettamente impattante sul proprio territorio. L’altro aspetto rilevante è che il Codice Civile prevede, quando parla di Patti societari, una durata massima di cinque anni, invece il Testo Unico delle società partecipate prevede anche la possibilità di andare in deroga a questo, tant’è che abbiamo previsto una durata di cinque anni con la possibilità di proroga automatica se non interviene il dissenso scritto da parte di un solo socio. L’altro aspetto rilevante, che riguarda, appunto, i soci enti locali, è che questi Patti parasociali valgono esclusivamente tra gli enti locali soci, che hanno affidato dei servizi, per cui se un ente locale, per esempio il Comune di Monsano, revoca la refezione scolastica e il trasporto scolastico, automaticamente non avrà più la possibilità di far valere i Patti sociali tra i soci e quindi per lui varranno esclusivamente le regole del Codice Civile, per cui se ha l’1% il voto varrà l’1%. Nel caso in cui, invece, ci sia l’ingresso di ulteriori soci, dovranno essere riapprovati i Patti parasociali e quindi potranno anche essere variate le regole, perché magari altri soci affidano altre tipologie di servizi; quindi, questo accordo vale al momento solo tra il Comune di Jesi, il Comune di Monsano e l’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello. Qualsiasi modifica dovrà passare e prima di sottoscrivere questi Patti, i Sindaci dovranno avere l’avallo e l’approvazione da parte dei Consigli comunali, in quanto si tratta di un indirizzo generale per una società partecipata, quindi, da questo punto di vista, i Consigli comunali sono e saranno sempre chiamati in causa.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Prego, consigliera Santarelli.

SANTARELLI AGNESE – JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA: Grazie. Una domanda: lei, dottor Della Bella ha detto che sostanzialmente il Comune può scegliere se inserire questo controllo analogo con delle norme all’interno dello statuto o se farlo con dei Patti parasociali; volevo capire qual è la differenza tra inserirli nello statuto o nei Patti parasociali, sia in termini di vincolo rispetto ai Comuni che aderiscono e anche perché è stata fatta questa scelta, perché magari, forse dico una sciocchezza, ma magari metterla nello statuto potrebbe evitare di modificare i Patti parasociali ogni volta che entra un nuovo ente pubblico.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: In base al Testo Unico delle società partecipate è indifferente. Vediamo gli aspetti pratici e gli aspetti giuridici. Dal punto di vista pratico, inserire il controllo analogo nello statuto, significa andare dal notaio, e ogni volta che si vogliono modificare le regole sul controllo analogo, va modificato lo statuto; quindi, ogni volta assemblea straordinaria e conseguenti spese, iscrizione alla Camera di Commercio e quant’altro. Va anche detto che nello statuto le regole devono essere più generiche, io non posso inserire il Comune di Jesi, il Comune di Monsano, e via dicendo e questo perché devono essere generali per forza; quindi, di solito io ho visto che le norme sul controllo analogo sono norme, che tra l’altro, valgono per l’assemblea e sono generali, sono meno stringenti e vincolanti. Viceversa, i Patti parasociali, essendo una scrittura privata, io posso modificare le regole tutte le volte che voglio, e soprattutto, nel nostro caso specifico, visto che lo statuto della società Jesiservizi prevede l’obbligo che i soci siano tutti enti pubblici, l’unica incombenza che ho è quella di andare nei Consigli comunali, nei Consigli dell’Unione oppure se c’è un altro ente pubblico, che dovesse partecipare, farlo deliberare dall’organo competente per l’organo di indirizzo generale; in più, io posso anche cambiare le regole una volta ogni tre mesi, si va in Consiglio comunale, si cambia se c’è l’accordo tra i soci, quindi è molto più flessibile. Dal punto di vista dei vincoli, teoricamente i soci sono vincolati ugualmente, perché poi è una sorta di contratto; sono previsti dal Codice Civile ed eventualmente qualche socio può

chiedere il risarcimento danni come in qualsiasi altro contratto; dal punto di vista dello statuto, potrebbe vincolare di più l'organo amministrativo, ma il controllo analogo riguarda il comportamento dei soci più che il comportamento della società. Quindi, diciamo che noi non abbiamo inserito una modifica statutaria per ragioni pragmatiche, quindi per non andare di nuovo dal notaio e quindi modificare di nuovo e per avere una maggiore flessibilità se dovessero entrare altri Comuni; per il resto, dal punto di vista dei vincoli, ogni socio è vincolato a comportarsi in una certa maniera, quindi a fare in modo che la società fornisca notizie, a vedersi prima dell'assemblea e a votare in una certa maniera, sulla base di quelli che sono i pareri preventivi nella fase dell'assemblea di coordinamento. Non so se sono stato chiaro.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Prego, consigliere Fiordelmondo.

FIORDELMONDO LORENZO – PARTITO DEMOCRATICO: Grazie, Presidente. La mia è una piccola deformazione professionale. Guardando l'articolo 8, dove sostanzialmente si diceva che c'è l'eccezione rispetto alla regola codicistica, è previsto un accordo di cinque anni, dopo il quale, se non perviene il dissenso scritto entro i tre mesi dalla scadenza, il termine è automaticamente prorogato; questo per un ulteriore quinquennio? Cioè, la proroga vale per altri cinque anni?

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Sì.

FIORDELMONDO LORENZO – PARTITO DEMOCRATICO: Forse sarebbe meglio specificarla. Poi, vedo che nel momento, in cui c'è l'ingresso di un nuovo socio automaticamente i Patti parasociali si rinegoziano; l'uscita del socio, per la quale, mi sembra di aver capito, non succede niente, invece non potrebbe determinare condizioni, per le quali sarebbe invece importante rideterminare i Patti parasociali allo stesso modo? O all'uscita del socio, lasciando tutto così com'è, non succede niente?

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: All'uscita del socio in teoria non dovrebbe cambiare nulla, perché al momento i soci sono tre, se esce un socio, le regole e i vincoli sono questi; l'entrata di un nuovo socio o di nuovi soci potrebbe cambiare, per esempio, sul voto per teste, perché potrebbero cambiare gli assetti, dipende quali servizi, poi, potrebbero essere affidati; quindi, in ogni caso, noi abbiamo ritenuto opportuno riapprovare, anche perché se entrano nuovi soci, sicuramente qualcuno dovrà cedere il proprio capitale sociale e quindi si torna in Consiglio comunale e in ogni caso uno potrebbe o riapprovare le stesse regole oppure modificarle; l'uscita di un socio potrebbe non comportare nulla; in ogni caso, però, se le parti sono d'accordo, è possibile modificarle quando si vuole, quindi ecco la flessibilità; l'importante è il trasferimento di quote, infatti l'efficacia dei Patti parasociali all'articolo 8 si intenderà automaticamente cessata qualora cessi, per qualsiasi causa, l'efficacia dei contratti di affidamento dei servizi degli enti locali soci alla società Jesiservizi, cioè, questo è finalizzato solo per quei Comuni che hanno affidato servizi, ma se io revoco il mio servizio, perché è scaduto, alla società Jesiservizi, ho solo il diritto, quello che si diceva prima, di socio, previsto dal Codice Civile, ma se ho la quota dell'1%, il mio voto vale 1%; questo è importante, perché se non ho un servizio non devo neanche esercitare il controllo analogo, quindi tutto è finalizzato a quello.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME1: Prego, consigliere Binci.

BINCI ANDREA – PARTITO DEMOCRATICO: Grazie, Presidente. Stavo guardando l'articolo 5, quello relativo all'Assemblea decisoria dei soci; qui si parla del voto capitaro; si legge: "Per voto capitaro esclusivamente per le decisioni societarie inerenti la gestione dei servizi affidati: refezione scolastica a Jesi e Monsano, trasporto scolastico a Jesi, Monsano e Unione dei Comuni", però quello che vorrei mi chiarisse è che, visto che siamo in due Comuni per la refezione scolastica, Jesi e Monsano, in caso di disaccordo, come funziona il discorso del voto capitaro? Visto che siamo in due? Ci potrebbero essere dei problemi oppure valgono le azioni di ognuno? C'è un criterio per dirimere queste questioni, visto che siamo in pari almeno su questo.

DELLA BELLA GIANLUCA – DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: In questo caso, si era pensato anche di inserire la possibilità, per il Comune di Jesi, di avere comunque l'ultima parola, però in caso di disaccordo, queste poi sono scelte. *(Intervento fuori microfono)* Faccio una premessa; in realtà, questi aspetti sono molto teorici, perché nel momento in cui io ho un Contratto di servizio e lo affido, quindi, nel momento in cui il Comune di Monsano ha affidato il servizio di refezione scolastica alla Jesiservizi, ha negoziato un Contratto di servizio, quindi un contratto vero e proprio, un accordo con delle condizioni economiche e quindi è quello per tutta la durata; qui parliamo più che altro di teoria, ma per esempio sul trasporto scolastico, uno potrebbe parlare degli investimenti futuri: sostituisco tutti gli scuolabus, per cui è più una cosa teorica che altro, l'abbiamo inserita, perché in qualche modo i Comuni che hanno una quota minoritaria debbono poter contare, ma in caso di disaccordo non è previsto nulla.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA – JESINSIEME: Grazie, dottor Della Bella. Non ci sono altre richieste. La Commissione prende atto di questo. Prima di chiudere, ricordo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, che ho elencato a inizio seduta; quindi, se non ci sono osservazioni, la Commissione procede all'approvazione. Ringraziando tutti gli intervenuti, concludiamo la Commissione alle ore 20.08. Buonasera a tutti.

La seduta è tolta alle ore 20,08

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 1
Maria Chiara Garofoli

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Paola Cotica